

L'adozione internazionale alla luce dell'ordinanza n. 347 del 2005 della Corte Costituzionale

di Graziana Campanato

La Corte Costituzionale con ordinanza del 29 luglio 2005, n.º 347, pur dichiarando la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 29 bis, 31 secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo comma, e 44 della L. 4 maggio 1983/184, ha ritenuto ammissibile l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale, quindi anche da parte di una persona singola, nelle ipotesi previste dall'art. 44.

La questione è stata sollevata dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari nell'ambito di un procedimento promosso da una “single”, diretto ad ottenere la dichiarazione di idoneità all'adozione di una minore di nazionalità bielorussa ai sensi dell'art. 44 lett. d), ritenendo che, in forza dell'art. 29 bis, l'adozione internazionale sia riservata esclusivamente ai coniugi, salvo il caso di minore orfano (art. 44 lett. a)), sulla base del richiamo all'art. 31, 2º comma.

Il T.M. di Cagliari, partendo da questa premessa, ha proposto la questione di legittimità costituzionale della predetta norma e di quelle collegate innanzi citate perché dal sistema resterebbe esclusa, senza ragione ed anzi in violazione dei conclamati diritti dei minori abbandonati, la possibilità di dare loro una famiglia attraverso l'adozione internazionale in tutti i casi in cui, secondo il diritto italiano, questo è possibile per l'adozione nazionale, qualora il minore straniero non trovi una collocazione in famiglia nel suo Paese.

La Corte offre una chiave di lettura costituzionalmente orientata, che parte dalla censura di erroneità del presupposto interpretativo utilizzato dal giudice remittente.

Ribadisce, concordando con il citato tribunale, che le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, come già affermato nella sentenza n. 199 del 1986 della stessa Corte.

Afferma che l'adozione “in casi particolari” regolata dall'art. 44, avente effetti più limitati dell'adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità da impedirne l'estensione agli stranieri, tanto più che nessuna disposizione della L. n. 476/98 sull'adozione internazionale prevede una preclusione esplicita all'applicazione di tale norma, la quale non si occupa dell'adozione internazionale per la semplice ragione che è inserita in altra parte della legge rispetto all'adozione legittimante.

Sottolinea che l'art. 36, 1° comma richiama in linea generale il rispetto delle procedure e degli effetti della L. 184/83 all'interno della quale vi è la disciplina dell'adozione "in casi particolari".

L'art. 35, 1° comma, che attribuisce all'adozione pronunciata all'estero gli effetti dell'adozione legittimante, non esclude l'adozione "in casi particolari" per il solo fatto che non la prevede espressamente, mentre l'art. 31, 2° comma riconosce l'applicazione dell'art. 44 lett. a) prevedendo una procedura semplificata e quindi introduce il principio dell'ammissibilità dell'adozione internazionale "in casi particolari".

In forza di tali considerazioni non sussiste il divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione di bambini stranieri in casi particolari tutte le volte in cui sussistono le condizioni di cui all'art. 44, e la successiva dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione dovrà essere compiuta valutando tali presupposti.

Con questa interpretazione la Corte riconduce, per sua stessa espressa dizione, "ad unità il sistema", eliminando apparenti discrasie tra i due tipi di adozione, nazionale ed internazionale, che comporterebbero una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto situazioni analoghe verrebbero trattate in modo disuguale, ed eliminando la discriminazione in danno del minore straniero comportante la violazione dell'art. 2 Costituzione.

Con la riaffermazione della piena protezione del predetto principio, si ribadisce il diritto del singolo di proporsi per l'adozione internazionale tutte le volte in cui vi siano le condizioni per l'adozione regolata dall'art. 44, e quindi anche al di fuori della ipotesi prevista dalla lettera a), l'unica espressamente richiamata dall'art. 31.

La Corte Costituzionale apre la strada alla possibilità di addivenire all'adozione internazionale nei confronti dei molti bambini abbandonati in orfanotrofio che, per ragione di età, condizioni fisiche o per la sussistenza di un legame affettivo già instaurato con una persona adulta, non potrebbero essere adottati né all'interno del loro paese, né da parte di cittadini stranieri per la difficoltà del loro inserimento in buona parte dovuto anche al legame già in atto con altre figure importanti di riferimento.

Può essere questo il caso che si verifica talvolta, quando i bambini della Bielorussia vengono ospitati da famiglie italiane per determinati periodi, cosiddetti di "risanamento" dagli effetti delle radiazioni cui sono sottoposti nel loro territorio a causa del persistere di condizioni ambientali nocive nelle zone colpite dal disastro della centrale nucleare di Chernobyl.

Questi periodi trascorsi all'estero si attuano attraverso una forma di solidarietà internazionale ormai collaudata che, tuttavia, ha incontrato più di una riserva in considerazione che non vi è la garanzia di

una valida selezione delle famiglie e che, talvolta, questa ospitalità è stata attuata in modo strumentale per ottenere un bambino in adozione.

Le autorità bielorusse, invece, vedono con favore la nascita di un proposito adottivo dopo un incontro di questo tipo con un minore, perché riconoscono l'importanza di un sentimento nato durante un'esperienza di vita comune e ravvisano più incognite in un abbinamento effettuato sulla base dei documenti, per cui gradiscono i decreti di idoneità “nominativi”, cioè riferiti ad un determinato bambino. Come sempre le soluzioni migliori sono quelle che tengono conto dei plurimi fattori che interferiscono nel processo adottivo e coniugano le ragioni del cuore con la prudenza e la saggezza delle verifiche e dei controlli.

L'ordinanza della Corte Costituzionale spiana la strada proprio a questo tipo di verifiche e consente, con il certificato di idoneità per chi aspira all'adozione di un bambino già conosciuto, anche se si è single, di valutare opportunamente le capacità adottive di una persona (ma potrebbe essere una coppia), anche se mancano tutti i requisiti previsti per l'adozione legittimante. Dall'altra, con il vaglio dell'autorità straniera sulle condizioni di abbandono e di carenza del minore e di impossibilità dello stesso di trovare accoglienza presso una famiglia del suo paese, si perviene all'ulteriore controllo necessario ad evitare che l'adozione si trasformi in uno strumento a vantaggio dell'adulto anziché a sostegno del minore.

Con questa soluzione il Tribunale di Cagliari, che ha provocato l'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull'adozione, e la Corte Costituzionale stessa, non hanno voluto negare la preferenza che deve certamente essere accordata all'adozione legittimante, ma hanno voluto offrire uno strumento di tutela in più al bambino straniero, anche se egli non si trova a vivere sul territorio italiano in cui la sua posizione deve essere mantenuta sullo stesso piano del bambino italiano, anche se vive nel suo paese ed ha bisogno di aiuto, in una forma di riconoscimento dei valori della solidarietà che vanno oltre i confini, soprattutto quando si tratta di un minore.